



Ente Certificazione Macchine

Organismo Notificato n. 1282 - Laboratorio di Prova ISO/IEC 17025 PJLA n. 121697
Organismo di Certificazione Accredia n. 0118PRD - Soggetto Abilitato dal Ministero per Ispezioni D.Lgs 81/2008

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Pubblicazione: febbraio 2025



ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) – Italia

☎ 051.6705141 📠 051.6705156 ✉ info@entecerma.it www.entecerma.it

Sommario

1. PREMESSA	4
1.1. Il “Decreto 231”	4
1.2. L’ambito di applicazione soggettiva del D.Lgs. 231/2001	6
1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità all’ente	8
1.4. I modelli organizzativi	10
1.5. L’Organismo di Vigilanza	15
1.6. Il sistema sanzionatorio	18
1.7. Finalità del Modello	18
1.8. Approvazione del Modello e nomina dell’OdV	19
1.9. Struttura del Modello	19
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
2.1. Premessa	20
2.2. Il Progetto di E.C.M. per la definizione del proprio Modello	20
2.2.1. FASE I –Pianificazione e avvio del Progetto	21
2.2.2. FASE II - Analisi di dettaglio delle aree sensibili	22
2.2.3. FASE III – Risk assesment interviews	22
2.3. Aggiornamento del Modello	24
2.4. Formazione e informazione	24
2.5. Referenti interni	26
3. POTERI DELEGATI E ORGANIZZAZIONE INTERNA	27
3.1. Principi di governance	27
3.2. Estensione dei poteri delegati ex art. 6 comma 2.	29
3.2.1. Controllo di gestione	31
3.2.2. Controllo amministrativo contabile e processo di bilancio	31
3.2.3. Gestione delle risorse finanziarie	32
3.2.4. Gestione delle Risorse Umane	32
3.2.5. Sistema di <i>compliance</i>	32
3.2.6. Sistema di gestione della qualità	33
3.2.7. Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità	35
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA	36
4.1. L’Organismo di Vigilanza di E.C.M.	36
4.2. Principi generali	37
4.3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	39



Ente Certificazione Macchine

Organismo Notificato n. 1282 - Laboratorio di Prova ISO/IEC 17025 PjLA n. 121697

Organismo di Certificazione ISO/IEC 17065 Accredia n. 0118PRD - Soggetto Abilitato dal Ministero per Ispezioni D.Lgs 81/2008

4.4.	Flussi informativi.....	40
4.5.	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	42
4.6.	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	42
5.	ALLEGATI	43



1. PREMESSA

1.1. Il “Decreto 231”

Con il decreto legislativo 231 dell'8 giugno del 2001 (di seguito: il decreto o il D.Lgs. 231/2001), recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato.

La responsabilità amministrativa da reato si aggiunge alle altre forme di responsabilità tradizionalmente previste per le persone fisiche e per le persone giuridiche e viene in essere a seguito della commissione di uno dei reati espressamente previsti nella cd. “parte speciale del decreto”.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, è stata introdotta – anche nell'ordinamento italiano – la **responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato**. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità che deriva dalla commissione di un reato *commesso da determinate persone fisiche* (che ricoprono funzioni di vertice o subordinate all'altrui potere di vigilanza nell'ambito della società) *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*.

Il «microcodice» previsto dal D.Lgs. 231/2001 rappresenta una svolta importante nel panorama legislativo: la necessità di fronteggiare efficacemente la **criminalità delle imprese** costituisce, infatti, un fenomeno da tempo conosciuto ma che solamente di recente ha assunto proporzioni rilevanti generando patologie anche su scala internazionale. In tal modo, l'istituzione della responsabilità delle società mira a colpire le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa che non sono (solo) effetto di un'iniziativa privata del singolo, bensì rientrano nell'ambito di una diffusa *politica aziendale*. L'espressione di sintesi che coglie le peculiarità della forma di responsabilità in esame è quella del *corporate crime*, con cui si evidenzia una nuova e distinta «matrice soggettiva» del reato d'impresa, direttamente riferibile – oltre che all'individuo – all'ente stesso cui la persona fisica appartiene.

Numerose sono le **fonti normative internazionali e comunitarie** che hanno imposto ai singoli Stati di introdurre siffatta forma di responsabilità. Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri ed alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il risultato è che oggi «non c'è più un paradiso d'impunità per la criminalità delle imprese, anche se nominalmente si tratta solamente di responsabilità amministrativa come in Italia,

Germania e Spagna. Uniformi sono peraltro i criteri che dappertutto fondano l'autonoma responsabilità da reato delle imprese» (Marinucci-Dolcini, 2006, 125 s.).

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto 231 – progressivamente **estesa ad un'ampia serie di reati**.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi: *reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione* (corruzione, concussione, peculato, indebita percezione di contributi o altre erogazioni da parte di un ente pubblico, truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo*; *reati societari* (false comunicazioni sociali, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto di interessi, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, corruzione tra privati, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza); *delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*; *alcuni delitti contro la personalità individuale*; *illeciti in tema di market abuse* (*insider trading* e manipolazione del mercato, sia che si tratti di ipotesi di reato che di illecito amministrativo); *alcuni reati aventi carattere transnazionale* (quali, ad esempio, reati associativi, reati in tema di intralcio alla giustizia e traffico di migranti); *reati in tema di sicurezza sul lavoro* (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro); *delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*; *reati informatici*.

Recenti provvedimenti legislativi, inoltre, hanno ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto. In particolare, la Legge n. 190/2012, intervenendo intensamente in materia di **anti-corruzione**, ha novellato fattispecie assai rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente. Precedentemente la Legge n. 94/2009, recante disposizioni in materia di **sicurezza pubblica**, infatti, ha aggiunti nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-ter in materia di delitti di *criminalità organizzata* (reati associativi – associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope –; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; illegale fabbricazione, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo). Inoltre, la Legge n. 99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese – oltre a

modificare l'art. 25-*bis* in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – ha introdotto gli artt. 25-*bis*1 e 25-*nonies*, mediante i quali è stata estesa la responsabilità delle imprese ad alcuni *delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore*. Infine, la Legge n. 116/2009, ha previsto un «nuovo» art. 25-*nonies* (evidentemente si tratta di refuso) mediante il quale si estende la responsabilità dell'ente al reato di cui all'art. 377-*bis* c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Non rappresenta una novità assoluta l'inserimento tra i reati presupposto – ad opera della Legge n. 94/2009 – anche dei **delitti associativi**. Già la ratifica della Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale aveva previsto alcuni delitti associativi nel caso in cui gli stessi avessero carattere transnazionale.

In concreto, alla luce della nuova normativa, l'impresa potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora i delitti-fine dell'associazione per delinquere non costituiscono autonomi reati presupposto (si pensi alle frodi fiscali, ai reati ambientali, etc.).

Ciò comporta non pochi problemi dal punto di vista della formulazione ed implementazione dei modelli organizzativi idonei a scongiurare la responsabilità dell'impresa.

Probabilmente, la soluzione migliore sarà quella di predisporre efficaci modelli organizzativi volti a prevenire i delitti-fine (anche, e soprattutto, quelli attualmente non compresi nel catalogo del D.Lgs. n. 231/2001) potenzialmente realizzabili dai vertici e/o dipendenti dell'ente (Castiglione, 2009, 8).

Negli ultimi anni il catalogo dei reati all'interno del Decreto 231 è sensibilmente e costantemente aumentato, andando ad inglobare, esemplificativamente, i reati ambientali (art. 25-*undecies*, inserito dal D.Lgs. 121/2011) ed i reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, inserito dal D.L. 156/2019); da ultimo, la L. 22/2022 ha inserito all'interno del Decreto gli artt. 25 *septiesdecies* e *octiesdecies*, rispettivamente dedicati ai delitti contro il patrimonio culturale, l'uno, e al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, l'altro.

1.2. L'ambito di applicazione soggettiva del D.Lgs. 231/2001

L'art. 1, dopo aver definito genericamente il contenuto del provvedimento (stabilendo che «il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»), al comma 2 ne individua i soggetti destinatari. Essi sono gli **enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica**.

Rientrano, dunque, nell'ambito di applicazione del decreto le *persone giuridiche private riconosciute*, comprese le fondazioni (art. 14 ss. c.c.), cui faceva menzione l'art. 12 c.c. (abrogato con L. n. 361/2000), ovvero una varia gamma di istituzioni, non aventi come scopo lo svolgimento di un'attività economica, alle quali è concesso il riconoscimento della personalità giuridica mediante specifiche forme.

Per quanto riguarda le **società**, vanno ricordate sia quelle aventi personalità giuridica, sia quelle che ne sono prive. Quindi: società per azioni (tranne quelle *in formazione*); società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata, anche con un unico socio (sul punto: Trib. Milano, 12.3.2008, in www.rivista231.it); società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici; società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato; società cooperative; società di mutua assicurazione; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di investimento di capitale variabile (SICAV); società di gestione di fondi comuni di investimento; società sportive.

Infine vanno considerate le *associazioni non riconosciute*, le quali ricomprendono una serie di soggetti privi di personalità giuridica (art. 36 ss. c.c.) che svolgono istituzionalmente un'attività non determinata da fini di profitto.

Si ritiene che nel novero dei destinatari rientrino pure i *consorzi con attività esterna*, anche non costituiti in forma societaria, nei quali l'autonomia patrimoniale è palese e specificamente regolata dall'art. 2615 c.c. Parrebbero, invece, da escludersi le società occulte come pure le società apparenti, proprio per la mancanza di un'organizzazione da *rimproverare* e nei cui confronti rivalersi (Cerqua, 2006, 179).

Il comma 3 specifica che le norme del decreto **non si applicano** allo **Stato**, agli **enti pubblici territoriali** (Regioni, Province e Comuni), agli altri **enti pubblici non economici**, nonché agli **enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale** (come ad esempio i partiti politici ed i sindacati).

Parimenti, viene esclusa l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 agli *enti pubblici associativi* anche se caratterizzati da una forte tendenza alla privatizzazione, in quanto leggi speciali hanno loro assegnato natura pubblicistica per ragioni contingenti (es. Ordini, Collegi professionali, Croce Rossa Italiana, etc.). Inoltre, devono essere esclusi gli *enti pubblici che erogano un pubblico servizio* (es. istituzioni di assistenza, aziende ospedaliere, scuole e università pubbliche), nonché gli *enti che perseguono un fine dello Stato* (INPS, INAIL, CNR, ISTAT, ENEA, etc.).

Non sono esclusi dall'ambito applicativo del decreto i c.d. *enti pubblici economici*, ovvero quelle persone giuridiche pubbliche create per la gestione di un'impresa industriale o commerciale che operano in regime di diritto privato (ad es. gli istituti di credito di diritto pubblico). Essi, infatti, sono equiparati agli enti di natura privatistica e, quindi,

sottoposti al medesimo regime previsto per questi ultimi.

In una delle prime pronunce della giurisprudenza di merito si è stabilito il principio secondo cui le norme del decreto legislativo sono applicabili anche nei confronti di **società straniera che, pur avendo la sede principale all'estero, operi in Italia** (Trib. Milano 27-4-2004, in *Foro it.*, 2004, II, 434). Nel caso di specie, si è escluso che l'assenza, nella legge tedesca, dell'obbligo di adottare i precisi modelli organizzativi e di controllo delineati dalla legge italiana esoneri l'ente di quel paese – ed operante in Italia – dall'onere di dotarsi di un modello così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Similmente, si è precisato che tale principio si ricava dal complesso del sistema normativo del D.Lgs. 231/2001, per il quale la competenza per l'illecito amministrativo si radica nel luogo di commissione del reato presupposto. Pertanto, nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia deve attivarsi e uniformarsi alle previsioni normative italiane (Trib. Milano 13-6-2007, in www.rivista231.it).

Diverso è il caso in cui il **reato sia commesso all'estero** nell'interesse di un ente con sede in Italia. Ai sensi dell'art. 4, invero, l'ente può rispondere anche di reati commessi all'estero purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'ente deve avere la propria sede principale in Italia; b) l'ente può rispondere nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; se sussiste tale condizione l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; c) nei casi in cui la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità all'ente

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità da reato dell'ente deriva: a) dalla commissione di un **reato** (c.d. reato presupposto); b) da parte di una **persona fisica** appartenente all'ente; c) nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente stesso.

Tali presupposti di tipo **oggettivo**, però, non sono sufficienti per attribuire la responsabilità all'ente.

Il legislatore, infatti, ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti dell'ente ad un *deficit* dell'organizzazione o dell'attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme; cosicché l'ente è sanzionabile solamente qualora sia rimproverabile (requisito **oggettivo**) di «**colpa di organizzazione**», ovvero sia non abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato. In altre parole, si esige che il reato posto in essere dalla persona fisica sia espressione della politica aziendale o derivi comunque da una colpa nell'organizzazione dell'attività dell'ente.

La Cassazione ha chiarito che: «la sanzione a carico della persona giuridica postula

innanzitutto il *presupposto oggettivo* che il reato sia commesso nell'interesse dell'ente da persone che agiscono al suo interno (articolo 5): con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza, con condotte estranee alla politica di impresa. A ciò il legislatore ha inteso affiancare, in sede di normazione delegata, un ulteriore requisito di natura *soggettiva*, in qualche modo assimilabile ad una sorta di "*culpa in vigilando*", consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati – con assonanza ai modelli statunitensi dei "*compliance programmes*" – di cui l'articolo 11, lettera "e" legge-delega 300/2000 non faceva chiara menzione. Con la differenza, non di lieve momento anche sotto il profilo sistematico, che tali modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce un "*unicum*" nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura. Non è stato quindi riprodotto dalla Legge 231/2001 il principio dell'automatica derivazione della responsabilità dell'ente dal fatto illecito del suo amministratore (a differenza, ad es., che in Francia, ove vige la responsabilità riflessa, "*par ricochet*"), in deroga al principio di identificazione, pur connaturale alla rappresentanza organica, valido in tesi generale, per ogni rapporto, negoziale e processuale» (Cass. 30.1.2006 (ud. 20.12.2005), n. 3615, cit., 61).

La responsabilità posta a carico dell'ente, ancorché dipendente dalla commissione di un reato, si presenta come autonoma.

L'art. 8, infatti, delinea alcune situazioni rispetto alle quali la responsabilità dell'ente permane anche se il correlato processo penale non può aver corso (c.d. **autonomia della responsabilità dell'ente**). Si tratta, in particolare, dei casi in cui: a) l'autore del reato **non è stato identificato o non è imputabile**; b) il reato si **estingue** per una causa diversa dall'amnistia.

Se il caso di autore *non imputabile* (ovverosia, incapace di intendere e di volere) è certamente più teorico che pratico, quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, al contrario, un fenomeno *tipico* nell'ambito della responsabilità d'impresa: «anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti. Si pensi, per fare un esempio, ai casi di c.d. *imputazione soggettivamente alternativa*, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro. L'omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la *ratio* complessiva del provvedimento. Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo: beninteso, a condizione che sia ad esso imputabile una *colpa* organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo» (Relazione governativa al D.Lgs. n. 231/2001).

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui il reato subisce una **vicenda estintiva**. Si pensi all'utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena ovvero alla morte del reo (prima della condanna).

L'unica eccezione è stata rinvenuta nell'**amnistia**, in presenza della quale, dunque, non si potrà procedere neanche nei confronti dell'ente. Si è infatti pensato che le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento siano suscettibili, in linea di massima, di valere anche nei confronti degli enti: in caso contrario, sarà onere del legislatore dell'amnistia escludere tali soggetti dall'area entro cui il provvedimento di clemenza può sortire effetti, anche mediati.

Resta fermo che l'ente, il quale abbia interesse ad un'assoluzione nel merito, potrà, al pari della persona fisica, rinunciare all'effetto estintivo dell'amnistia (comma 3 dell'art. 8). «Se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell'ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di un'affermazione di mero principio» (Relazione governativa al D.Lgs. n. 231/2001).

1.4. I modelli organizzativi

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti apicali o dei dipendenti dell'ente possono essere analizzati da due distinti angoli di visuale.

Sotto un primo profilo, i modelli organizzativi fungono da **criterio di esclusione della punibilità**; sotto altro profilo, l'adozione ed efficace attuazione del modello è criterio di **attenuazione delle conseguenze sanzionatorie**, conseguenti alla responsabilità dell'ente. In particolare, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, l'adozione ed efficacia, *post factum*, del modello determina una riduzione delle medesime in una misura compresa tra un terzo e la metà (Cfr. Trib. Pordenone 4.11.2002, in *Foro It.*, 2004, II, 318 s., che ha ridotto, ex art. 12 del decreto, la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti dell'ente giacché, prima dell'apertura del dibattimento, si era provveduto al risarcimento del danno ed all'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati). Qualora, poi, a tale adozione si accompagni il risarcimento del danno la riduzione è compresa tra la metà e i due terzi. Nel caso in cui sia prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive, se l'integrale risarcimento del danno o l'esecuzione di condotte intese ad efficacemente conseguirlo sono accompagnati dalla adozione del modello e viene messo a disposizione il profitto conseguito, le sanzioni in questione non si applicano.

L'adozione del modello organizzativo da parte dell'ente è **facoltativa** e non obbligatoria. La mancata adozione, invero, non è soggetta ad alcuna specifica sanzione ma espone, ovviamente, la società alla responsabilità nel caso in cui siano commessi fatti di reato da parte degli 'apicali' o dei dipendenti dell'ente stesso.

Occorre, però, considerare come la facoltatività del modello rappresenti ormai un dato puramente formale. In primo luogo, infatti, l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati colposi in tema di sicurezza e salute sul lavoro obbliga, di fatto, l'organo amministrativo ad adottare tutte le misure necessarie per scongiurare la possibilità di un coinvolgimento dell'ente. Inoltre, si consideri che: a) il **Regolamento Mercati** di Borsa Italiana ha inserito, tra i requisiti di governo societario per ottenere la qualifica STAR (segmento che comprende le medie imprese con requisiti di eccellenza), l'adozione obbligatoria del Modello organizzativo (Bartolomucci, 2008, 157 s.); b) le **normative regionali** prevedono, in molti casi, che le aziende debbano adottare il modello organizzativo se intendono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (Bartolomucci, 2008, 7); c) la **giurisprudenza** civile ha stabilito che sussiste la responsabilità del *manager* nei confronti della società per la mancata adozione del Modello organizzativo nel caso in cui l'ente sia stato condannato ex D.Lgs. 231/2001 (Trib. Milano 13.2.2008, n. 1774, *Società*, n. 12/2008, p. 1507 s.).

Per ciò che riguarda i **caratteri** che devono contraddistinguere i modelli organizzativi, il legislatore ha attribuito diverse peculiarità agli stessi a seconda del tipo di responsabilità che sono chiamati a prevenire ed escludere. In particolare, è stata prestata maggiore attenzione nel determinare i principi generali dei modelli in relazioni ai reati che siano commessi dai soggetti 'apicali' rispetto all'eventualità di crimini commessi dai soggetti in posizione subordinata (De Vero, 2008, 172).

Ai sensi dell'art. 6, relativo ai reati commessi dagli 'apicali', infatti, occorre che il modello: a) preveda specifici *protocolli* diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; b) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; c) preveda *obblighi di informazione* nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello; d) introduca un *sistema disciplinare* privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Diversamente, l'art. 7, relativo ai reati commessi dai sottoposti, richiede più genericamente che il modello preveda, «in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, *misure idonee* a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

Tali differenze, tuttavia, sono destinate ad assumere scarsissima rilevanza pratica. Come è stato notato, infatti, «è evidente che la persona giuridica, che intenda avvalersi dei relativi

benefici, adotterà un modello organizzativo idoneo ad esser fatto valere in rapporto ad entrambe le sottocategorie di reati: volendosi anzitutto premunire rispetto all'assunzione di responsabilità per gli illeciti commessi nel suo interesse dai *manager*, elaborerà sicuramente un modello unitario che adempia le più stringenti e specifiche prescrizioni di cui all'art. 6 e che a maggior ragione sarà utilizzabile per l'esenzione da responsabilità *ex art. 7*» (De Vero, 2008, 173).

Dal punto di vista strutturale, la giurisprudenza ha individuato alcuni principi tendenzialmente uniformi: è stato ritenuto che il modello debba essere efficace e dinamico, tale da seguire i cambiamenti dell'ente cui si riferisce. L'efficacia di un modello organizzativo, in particolare, dipende dalla sua idoneità in concreto ad eliminare o ridurre significativamente l'area di rischio di responsabilità (Trib. Milano 28.10.2004, in *Foro Ambrosiano*, 2004, 533 s.). È stato, inoltre, precisato (Trib. Roma, 4.4.2003, in *Cass. pen.*, 2003, 2803) che la prevenzione dei reati deve essere il risultato di una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. Occorre perciò valutare in quali momenti della vita e dell'operatività dell'ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio.

Ovviamente, il fatto che sia stato commesso un reato-presupposto non può dimostrare, di per sé, l'inefficacia del modello in precedenza adottato. L'idoneità del modello, infatti, va valutata secondo una prospettiva *ex ante*, che consideri cioè il modo in cui è stato creato il modello in relazione alla specifica realtà aziendale.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) contiene importanti novità in tema di modelli organizzativi. Per la prima volta, infatti, una norma di legge codifica in modo piuttosto analitico quali devono essere i requisiti affinché il modello possa ritenersi idoneo a scongiurare i reati di omicidio colposo e lesioni colpose derivante dall'inosservanza di norme antinfortunistiche. In particolare, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone quanto segue:

«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico».

Nonostante il tenore della norma lasci intendere una sorta di presunzione di idoneità del modello organizzativo che rispetti i requisiti normativamente prefissati, parrebbe in ogni caso necessaria – ai fini della concreta operatività della «esimente» di cui all'art 6 D.Lgs. 231 – la verifica dell'effettiva attuazione del modello. In altri termini, non pare possibile desumere dal tenore della norma alcun vincolo, in capo al giudice, in ordine alla valutazione sull'effettiva attuazione del modello organizzativo (cfr. Arena, in www.reatisocietari.it).

Il comma 5 del Testo Unico, inoltre stabilisce che «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007* si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6».

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è «finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici. Tale sistema, infatti, si propone di: ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.); aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione; contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione» (il documento è consultabile in

http://www.uni.com/it/comunicare/articoli/2003/uni_inail_2003.htm).

La sigla OHSAS, invece, significa *Occupational Health and Safety Assesment Series* ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Lo OHSAS 18001:1999 è stato definito da alcuni organismi di certificazione e di normazione nazionali, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS verifica l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. La nuova norma OHSAS 18001:2007 è stata emanata e approvata ufficialmente alla fine di luglio 2007 in sostituzione della OHSAS 18001:1999.

Non è chiaro, tuttavia, quale sia il limite temporale entro il quale l'adozione di tali linee guida sia da ritenersi conforme ai requisiti previsti per i modelli organizzativi: la locuzione «*in sede di prima applicazione*», invero, non brilla certo per chiarezza.

Il recente decreto correttivo al Testo Unico (D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009), inoltre, ha aggiunto all'art. 30 il nuovo comma 5-*bis*, ai sensi del quale si affida alla commissione consultiva permanente del Welfare l'elaborazione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In secondo luogo, lo stesso provvedimento, inserendo il comma 3-*bis* dell'art. 51 D.Lgs. n. 81/2008, ha esteso i compiti degli «organismi paritetici» delle associazioni datoriali e dei lavoratori (definiti all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008), affidandogli anche il compito di *asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli organizzativi*: è stato infatti stabilito che, questi organismi, «su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività».

L'**elaborazione del modello** organizzativo comporta una pianificazione del lavoro che, in genere, prevede le seguenti fasi (ampiamente, sul punto: Rittatore-Vonwiller, 2008, 255 s.): *a) analisi conoscitiva della società* (che si propone di pervenire ad una conoscenza generale della società al fine di individuare gli aspetti che necessiteranno di specifico approfondimento delle fasi successive); *b) identificazione delle aree a rischio-reato* (ovverosia la determinazione della «vulnerabilità» dell'impresa in relazione alle «minacce» ed al soggetto possibile autore del reato); *c) analisi ed individuazione del sistema di controllo e dei protocolli* nelle aree di rischio (tale fase si propone come obiettivo quello di rilevare i sistemi di controllo esistenti – o da implementare – a presidio dei rischi identificati nelle aree individuate nella fase precedente); *d) predisposizione del Modello ed approvazione da parte dell'organo dirigente.*

1.5. L'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito della predisposizione di un modello organizzativo, il legislatore ha previsto (art. 6) l'istituzione di un organo interno all'ente destinato a controllare l'efficacia del modello organizzativo. I **compiti** ascrivibili a tale organo sono essenzialmente due: *a) il controllo continuo sull'adeguatezza del modello organizzativo ai rischi-reato; b) il monitoraggio permanente del modello organizzativo ai rischi-reato* (ampiamente: Bernasconi, 2008, 111 s.).

Più in particolare, l'organismo di vigilanza (d'ora in poi anche "O.d.V.") deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dall'ente, segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti: «*a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato; verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali; c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche o le integrazioni che dovessero rendere necessarie in conseguenza di violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo; di modificazioni dell'assetto interno della società o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; di modifiche normative*» (Arena-Cassano, 2007, 262).

«La delicatezza delle attività e dei poteri dell'organismo di vigilanza permette di rintracciare le caratteristiche nelle quali, e con le quali, esso può agire. In primo luogo, presidiare gli assetti organizzativi di prevenzione del rischio-reati impone *continuità d'azione*, ovvero questa funzione, si dice, non può che essere espletata a tempo pieno, essendo impossibile il diligente assolvimento di tali compiti attraverso un'attività saltuaria o episodica. In secondo luogo, il ruolo dell'organismo di vigilanza deve essere ricoperto da soggetti dotati di adeguata *professionalità* in tema di organizzazione aziendale, di diritto

penale e commerciale, in modo tale che possano intercettare e decodificare le informazioni e percepirne la potenziale rilevanza rispetto ai fatti illeciti dei soggetti apicali. In terzo luogo, l'organismo di vigilanza non può non avere *autonomia decisionale*, da intendersi sia come possibilità d'attingere a idonee risorse finanziarie, e sia come assenza di attività operative di gestione in modo tale da evitare la soggezione alla linea di *management*. Proprio il requisito della continuità d'azione pone limiti concreti all'organizzazione dell'organismo di vigilanza, mentre la non soggezione alla linea direttiva dell'ente colloca l'OdV in posizione parallela a quella degli amministratori non delegati» (Alagna, 2008, 572 s.).

La concreta operatività dell'organismo comporta che esso disponga di risorse finanziarie necessarie per far ricorso, ad esempio, a consulenti esterni, avere accesso ad ogni informazione societaria e la possibilità di avvalersi del supporto delle strutture aziendali (Scaroina, 2006, 182).

Uno dei problemi più delicati sollevati dalla disciplina introdotta con il D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dall'**individuazione di tale organismo**, anche in considerazione degli ampi ed autonomi poteri che gli sono riconosciuti. Le stesse Linee Guida delle associazioni di categoria rinunciano a fornire un'indicazione univoca in ordine a tale aspetto, optando per la prospettazione di una serie di alternative da sperimentare nella concreta realtà aziendale. Così, si è da un lato suggerito di integrare i poteri e le competenze di funzioni già esistenti quali, in particolare, l'*internal audit*, l'*audit committee* ed il collegio sindacale; dall'altro, di creare all'interno dell'ente una struttura specifica. Quest'ultima è, ad esempio, una delle soluzioni proposte dall'Abi nelle sue Linee Guida, ove si legge: «una ulteriore possibilità potrebbe essere quella di una funzione costituita sia da professionalità interne alla banca (come legali, esperti contabili, di gestione del personale, di controllo interno, nonché, ad esempio, un membro del collegio sindacale) che esterne ad essa (consulenti, esperti di revisione, etc.) con la presenza di uno o più amministratori non esecutivi (o indipendenti) che diano garanzia di effettività sul controllo dell'alta amministrazione e omogeneità di indirizzo».

La creazione di un organismo *ad hoc* pare, almeno in astratto, la soluzione da preferire, in quanto la presenza di soggetti di diversa estrazione consente infatti di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge in tema di effettività del controllo, posto che, in tal caso, la presenza di un amministratore indipendente potrebbe conferire all'organismo antonimia e autorevolezza; quella di specifiche funzioni aziendali, ne assicurerebbe l'appartenenza all'ente nonché la continuità e l'incisività di intervento; quella del professionista esterno ne garantirebbe infine la professionalità e, soprattutto, la terzietà. Il requisito di indipendenza dell'organismo sarebbe, in tale composizione, altresì assicurato dall'interazione di soggetti di provenienza e professionalità diverse, che concorrono a formare la volontà dell'organo dovendosi peraltro preferire, soprattutto negli enti di rilevanti dimensioni, la forma collegiale.

Secondo la **giurisprudenza di merito**, l'organismo di controllo «[...] per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di

iniziativa, autonomia e controllo. Evidente, infatti, che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un organismo di vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, che vengano a realizzare effettivamente «quell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controlli». Indubbio che per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si impone, così come si impone una continuità di azione, ovverosia un impegno esclusivo sull'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del modello» (Trib. Roma 4.4.2003, in Cass. pen., 2003, 2803).

Nella medesima ordinanza si osserva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, per le piccole imprese i compiti di controllo e vigilanza «possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente»; al contempo, tuttavia, si rileva che, se si tratta di imprese di piccole dimensioni facenti capo ad una società capogruppo, sarà necessario «prevedere uno specifico obbligo della società controllata di informare tempestivamente l'organo (della società capogruppo) preposto al controllo delle vicende rilevanti. In tal senso la lett. d) del comma 2 dell'art. 6 impone uno specifico obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli» (Trib. Roma 4.4.2003, cit., 2803).

La presenza di un **gruppo societario** non fa venir meno l'onere della singola impresa (controllata o collegata) di dotarsi di un autonomo sistema di prevenzione del rischio di reato ritagliato sulle peculiarità dell'impresa stessa. Tuttavia, «l'adozione di un organismo di vigilanza presso la società madre faciliterà la mutuazione, da parte delle aziende controllate, di omologhe strutture di gestione e controllo; più da vicino, i singoli organismi di vigilanza, nominati all'interno di ciascuna di esse, potranno talvolta assumere sagome semplificate e, nei contesti meno complessi, addirittura unipersonali» (cfr. Bartolomucci, 2008, 144).

Quanto alla configurabilità di una **responsabilità penale**, in capo ai componenti dell'organo di controllo, allorché un soggetto afferente alla persona giuridica commetta un reato nell'interesse dell'ente si registrano, in dottrina, posizioni divergenti; tuttavia, preferibile appare la linea interpretativa tendente ad escludere una siffatta responsabilità. Invero, l'obbligo gravante sull'organismo di controllo è un *obbligo di sorveglianza* (relativo, cioè, alla funzionalità del modello) che non comporta un *obbligo impeditivo* dell'evento, ovverosia, il reato (sulla distinzione tra obblighi di sorveglianza ed obblighi di garanzia, v. Giunta, 2006, 608). Ne consegue che l'organismo in questione è privo di quei poteri di intervento che fondano la **posizione di garanzia** su cui si basa la responsabilità omissiva di cui all'art. 40, cpv., c.p. (in senso contrario alla configurabilità di una posizione di garanzia dei membri dell'organo di controllo: Alessandri, 2002, 42; Piergallini, 2002, 571; Giunta, 2004, 1 s.; Pedrazzi, 2002, II, 1374; Foglia Manzillo, 2003, 5, 34 s.; Scaroina, 2006, 184. In senso favorevole alla configurabilità di una responsabilità dei componenti dell'organo di

controllo: Gargani, 2002, 1061 s.; Nisco, 2004, 317 s.; sottolinea un «rischio latente» di responsabilità penale Alagna, 2008, 574 s. Con particolare riferimento al compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni *antiriciclaggio* – ex art. 52 D.Lgs. 231/2007 – si è osservato come l'ipotesi di una responsabilità dell'organismo ex art. 40 c.p. «si sia fatta meno remota»: cfr. Romolotti, 2008, 90; prospetta tale possibilità: Antonetto, 2008, 80).

1.6. Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio delineato dal decreto prevede la sanzione pecuniaria quale sanzione principale di carattere generale, dato che l'art. 10, comma 1, espressamente stabilisce che «per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria». Le sanzioni interdittive si applicano invece – congiuntamente alla sanzione pecuniaria – solamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo qualora ricorrono determinate condizioni.

A tale distinzione binaria tra sanzione pecuniaria ed interdittiva si aggiungono poi la confisca – quale sanzione principale e obbligatoria (è, infatti, sempre disposta con la sentenza di condanna e viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell'illecito, sia nella sua forma «per equivalente») e la pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva).

1.7. Finalità del Modello

E.C.M. – Ente Certificazione Macchine S.r.l. ha elaborato ed adottato il presente Modello di organizzazione e controllo ai sensi dell'art. 6 comma 3, al fine di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto 231/01. Detta iniziativa è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della Società sulla importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira E.C.M. al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza.

Nel modello organizzativo che segue:

- a) è stato delineato lo schema di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto;
- b) è prevista l'applicazione dello stesso a tutte le operazioni a rischio effettuate da "soggetti apicali" e/o da loro sottoposti;

c) è stato definito il sistema disciplinare interno alla Società per comportamenti non conformi alle prescrizioni del seguente modello;

d) sono stati formulati alcuni protocolli generali che andranno ad integrare le procedure interne in vigore, ferma restando la facoltà dell'organo delegato di apportare eventuali modifiche alla struttura organizzativa ed al sistema delle deleghe.

1.8. Approvazione del Modello e nomina dell'OdV

Il presente Modello è atto di emanazione dell'Amministratore unico che istituisce l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento continuo.

1.9. Struttura del Modello

Il Modello di E.C.M. si compone di più parti:

- a) la presente parte generale, contenente i richiami essenziali del D. Lgs. 231/01, gli obiettivi del Modello e le sue regole di funzionamento nel contesto della governance organizzativa della Società;
- b) il capitolo sulla governance organizzativa;
- c) il capitolo sulle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- d) il Sistema disciplinare, che individua i comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello e le relative sanzioni applicabili, nel rispetto del CCNL di riferimento (ALLEGATO I);
- e) il Codice Etico (ALLEGATO II);
- f) la parte speciale (ALLEGATO III).

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Premessa

La decisione dell'Amministratore Unico di E.C.M. di adottare un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), nonché un Codice Etico, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

La Società ha, quindi, inteso avviare un'attività (di seguito, "Progetto") di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati.

2.2. Il Progetto di E.C.M. per la definizione del proprio Modello

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

La fase di valutazione ha preso avvio formale con un incontro con la Direzione della Società di introduzione al lavoro e di presentazione delle attività da svolgere.

A tale riunione hanno fatto seguito una serie di incontri individuali con i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili.

In particolare, il progetto mira a:

- identificare le "aree sensibili";
- sviluppare una *Gap Analysis* sui processi e le procedure/prassi aziendali in essere;
- realizzare il sistema di controllo interno che si estrinseca nel disegno del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Progetto ha quindi previsto la realizzazione di quattro fasi operative distinte:

FASE I – Pianificazione ed avviamento del progetto, consistente nell'analisi del modello di *business*, dell'assetto organizzativo e delle procedure operative della Società; individuazione delle aree sensibili o a rischio (ai sensi del D.Lgs. 231/01) e delle risorse operative di riferimento.

FASE II – Analisi di dettaglio delle aree sensibili e dei relativi processi operativi, ossia analisi – attraverso verifica della documentazione rilevante – dei processi operativi applicati nelle aree sensibili o a rischio (individuate nella Fase I). Identificazione ed analisi dei meccanismi di controllo e/o eventuali lacune organizzative dei processi vigenti nelle aree sensibili rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 231/01.

FASE III – Risk Assesment interviews – Interviste al fine di confrontare le risultanze derivate dall'analisi di dettaglio delle aree sensibili e dei relativi processi operativi (Fase II) con le prassi aziendali, mediante confronto con i soggetti aventi responsabilità aziendali e/o funzioni operative. Verifica dell'applicazione concreta delle procedure esistenti e dei meccanismi di controllo individuati (Fase I e II) all'interno delle aree sensibili rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 231/01.

FASE IV – Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo, consistente nella definizione di un modello organizzativo potenzialmente idoneo alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e personalizzato alla realtà aziendale della Società.

2.2.1. FASE I –Pianificazione e avvio del Progetto

La Fase I del progetto ha preso avvio mediante un incontro con la Direzione Aziendale e con l'identificazione di un team di lavoro che consentisse l'efficace svolgimento delle attività di progetto.

In seguito si è proceduto alla raccolta della documentazione riguardante la struttura societaria ed organizzativa che ha consentito di assumere le prime, fondamentali, informazioni sulla società, sulla sua organizzazione e sul suo modello di *business*.

Tale attività ha consentito di effettuare una prima individuazione delle aree sensibili o a rischio e, conseguentemente, di stilare un piano dettagliato delle interviste necessarie per comprendere approfonditamente le modalità di svolgimento dei processi aziendali.

2.2.2. FASE II - Analisi di dettaglio delle aree sensibili

La Fase II del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001 e delle funzioni aziendali coinvolte.

Tale attività ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

Le risultanze sono state confrontate con la documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. Si è quindi proceduto a intervistare i soggetti coinvolti nei processi sensibili così come individuati all'esito della Fase I.

Ciò ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti al fine di verificare in quali aree/attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono state effettuate verifiche mirate al fine di rilevare:

- l'esistenza di procedure formalizzate;
- la tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- la segregazione dei compiti all'interno della attività sensibili;
- l'esistenza di procure e deleghe formalizzate e coerenti con i compiti svolti.

2.2.3. FASE III – Risk assesment interviews

Le attività sensibili e i processi operativi delineati all'esito della fase precedente sono stati ulteriormente vagliati attraverso incontri individuali svolti in azienda con i soggetti aventi funzioni e/o responsabilità aziendali e/o operative, al fine di valutare la concreta applicazione delle procedure e delle prassi individuate e svolgere un'analisi di eventuali lacune, al fine di consentire alla Società di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono

essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo. Per le attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro questo standard di controllo non è applicabile in quanto non perfettamente coerente con la normativa vigente che prevede specificamente l'individuazione di ruoli e responsabilità;
- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie e/o modalità di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli di controllo specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

2.2.4. FASE IV - Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Lo svolgimento della Fase IV del progetto ha previsto lo sviluppo delle singole componenti del sistema di controllo interno così come definite dal D.Lgs. 231/01 e dalle Linee Guida di categoria:

- Mappa delle attività "sensibili";
- Prassi aziendali che identificano la linea di processo delle aree "sensibili";
- Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie;

- Formazione e comunicazione al Personale;
- Informativa ai fornitori e ai consulenti;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Flussi Informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato redatto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Il Modello è suddiviso nella presente "Parte Generale", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in una "Parte Speciale" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

2.3. Aggiornamento del Modello

Al fine di raggiungere gli obiettivi che il Modello si prefigge, questo potrà essere integrato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza vorrà proporre all'Amministratore unico per le determinazioni di competenza.

2.4. Formazione e informazione

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano svolti un piano di comunicazione informativa e un piano di formazione interno indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con la Società, possano mettere

in atto comportamenti a rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/01.

Piano di informazione interna

E.C.M. si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Agli apicali in generale, ai dipendenti, ai soci, alle risorse in outsourcing, ai collaboratori esterni verrà inviata una comunicazione con la quale:

- E.C.M. si impegna a comunicare l'avvenuta adozione del Modello;
- si informa dell'avvenuta approvazione del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 da parte dell'Amministratore Unico;
- si comunica la nomina dell'OdV;
- si invita a consultare copia dello stesso inviato in formato elettronico o copia cartacea conservata presso la sede della società;
- si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.

Piano di informazione esterna

E.C.M. si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 ai principali fornitori, consulenti esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

Piano di formazione

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere al fine di prevenire situazioni a rischio di reato.

Il piano di formazione è predisposto con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza ed è approvato dall'Amministratore unico. I contenuti minimi del piano di formazione sono:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge e del Modello;
- corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- l'informativa nella lettera di assunzione ed un seminario per i neoassunti. La

formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell'esistenza e della misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano. E.C.M. provvederà a rendere noto nel corso di tali attività i contenuti del Modello che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere, nonché come gli stessi siano tenuti a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione ed a segnalare eventuali carenze. I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

2.5. Referenti interni

Nella logica organizzativa dei controlli interni, per ciascuna delle aree a rischio individuate a seguito dell'attività di *risk assesment* e specificamente descritte nelle parti speciali, sono designati in sede di adozione del Modello i *Referenti interni*, i quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati anche ai sensi dell'art. 7, comma 1°, del Decreto in materia di obblighi di direzione e vigilanza sul personale.

I Referenti interni avranno in generale i seguenti compiti:

- a) contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento e informare l'OdV;
- b) proporre, per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
- c) informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- d) predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
- e) comunicare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto,

ed in particolare:

- vigilare sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

- per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predisporre e conservare la documentazione rilevante e sintetizzare i contenuti per l'Organismo di Vigilanza in un apposito *report*;
- contribuire all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informare l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari.

Il Referente Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

"Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da E.C.M. in adeguamento alla stessa normativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei doveri che comporta la nomina medesima così come descritto nel modello organizzativo e di accettarne le relative responsabilità. Al riguardo dichiara altresì che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate".

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua volta sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso la responsabilità interna relativa all'informativa ed ai presidi resta in capo al Responsabile designato.

3. POTERI DELEGATI E ORGANIZZAZIONE INTERNA

3.1. Principi di governance

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale si innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di vigilanza, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata. Ai sensi dell'art. 2086, comma 2°, c.c., compete all'Amministratore l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza che il concreto funzionamento. Ciò premesso:

1. L'Amministratore Unico di E.C.M. adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite. Gli obiettivi di efficacia aziendale (redditività e sviluppo) sono realizzati dalla

Società attraverso la massima valorizzazione delle risorse umane ed economiche in un ambiente operativo basato sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa, sulla responsabilità del *management* nella gestione dei processi *di core business*, nel controllo interno, nella trasparenza informativa e nella conformità a norme e regolamenti.

2. Il Collegio sindacale o il sindaco unico, laddove la Società dovesse dotarsi di tale organo, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione attuato mediante verifiche di conformità a norme, regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo agli indicatori di efficacia (andamento ed economicità delle prestazioni offerte), al controllo di gestione ed al controllo budgetario, alla gestione dei rischi operativi e alla sicurezza sul lavoro.

Il sistema dei poteri operativi di E.C.M. è nel suo complesso tale da configurare in linea di principio:

- un'organizzazione adeguata all'adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto) dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

Tale sistema, che definisce il complesso delle responsabilità spettanti agli organi delegati e a dirigenti/funzionari nel contesto dell'attività di *core business*, comporta necessariamente margini di discrezionalità propri dell'azione manageriale o comunque di un'operatività qualificata nei suoi contenuti. La discrezionalità implicita nel potere attribuito è in ogni caso tale da risultare oggettivamente circoscritta, oltre che dalle norme di riferimento e dal contenuto formale e sostanziale degli accordi con terzi, anche dal quadro complessivo di coerenza definito dalle strategie, dagli obiettivi aziendali enunciati e condivisi e dalle metodologie operative consolidate nella storia aziendale nella conduzione degli affari sociali.

Nell'analisi dei poteri delegati ex art. 6, comma 2°, D.Lgs. 231/01 preliminare all'adozione del Modello ed al fine di collocare le prescrizioni del Modello in un contesto di massima chiarezza organizzativa, si è avuto cura di verificare che:

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali sono ricondotti ad un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite missioni, responsabilità e deleghe assegnate;
- funzionari e impiegati che svolgono attività prive di autonomia decisionale sono inquadrati in stati alla Presidenza e alle altre Direzioni/Funzioni;

- l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio, *risk management* e rendicontazione periodica delle attività svolte;
- le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative e finanziarie;
- a ciascun dirigente e funzionario competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il *reporting* per linea gerarchica, il controllo budgetario, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti.


Ciò premesso ed al fine di integrazione del presente Modello, l'Amministrazione, dopo una rivisitazione dell'organizzazione e delle procedure interne, valida e adotta il seguente Modello organizzativo.

3.2. Estensione dei poteri delegati ex art. 6 comma 2.

E.C.M. adotta un sistema organizzativo correlato alle caratteristiche e allo sviluppo storico societario e aziendale che, all'atto dell'approvazione del presente Modello, si articola come segue:



Le funzioni aziendali sono le seguenti:



L'organo gestorio di E.C.M. è costituito da un Amministratore Unico.

Ai sensi degli artt. 20 e ss. dello Statuto, l'organo gestorio ha la rappresentanza generale della Società, ed allo stesso è affidata la gestione della Società: a tal fine può compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazione che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

Le responsabilità di ciascuna funzione operativa presente in organigramma sono in particolare descritte nel dettaglio nel documento "Mansionario dei ruoli-funzioni aziendali trasversali a tutti gli schemi di E.C.M."

In tale contesto E.C.M. adotta i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo aziendale:

1. sistema di controllo di gestione
2. sistema amministrativo contabile e processo di bilancio
3. gestione delle risorse finanziarie
4. politiche di selezione, valorizzazione e gestione delle R.U.
5. sistema delle *compliance*

6. sistema di gestione della qualità
7. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

3.2.1. Controllo di gestione

Il Sistema di controllo di Gestione (SCG) costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal management a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile di cui all'art. 2381 c.c.

In tale contesto, il SCG contempla indicatori di performance centrati sui fattori critici di successo e di rischio (*KPI* ovvero *key performance indicators*) che costituiscono la base quantitativa rispetto alla quale il *management* misura le prestazioni e assume le decisioni conseguenti per la massimizzazione dei risultati.

I *KPI* debbono possedere un adeguato valore segnaletico, tale da consentire la rapida comprensione dell'andamento dei fenomeni oggetto di osservazione e la tempestiva adozione delle azioni correttive. Caratteri essenziali degli indicatori debbono essere pertanto la rilevanza e la significatività in termini quantitativi, la misurabilità dei fattori e la ragionevole attribuzione dei risultati a funzioni/aree ben determinate, la confrontabilità delle grandezze nel tempo e l'uniformità di definizione dei parametri misurati.

3.2.2. Controllo amministrativo contabile e processo di bilancio

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via informatica o manuale) le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore, nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

È compito della funzione amministrativo/contabile predisporre la bozza di bilancio secondo corretti principi contabili e comunicarla per tempo alla funzione gerarchica superiore (Responsabile Amministrativo).

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configurano attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti del Responsabile amministrativo, anche in capo alle diverse funzioni, entità e soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nei processi amministrativi, quali, a titolo di esempio:

- le direzioni e le funzioni direttamente coinvolte nelle registrazioni contabili per quanto attiene la completezza e correttezza delle operazioni di competenza (magazzino, lavori in corso, ecc);

- le direzioni e funzioni comunque in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio;
- le società controllate per quanto attiene la veridicità del proprio bilancio e delle informazioni necessarie al consolidamento ovvero alla valutazione della partecipazione.

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente alla funzione amministrativa ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione ovvero ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso.

3.2.3. Gestione delle risorse finanziarie

E.C.M. focalizza storicamente le sue prospettive di profitto e sviluppo sulla redditività del *core business*. A tutela dei soci e in generale di tutti gli *stakeholder* persevera nella esperienza storica centrata su:

- pianificazione finanziaria degli investimenti a lungo e a breve focalizzata sulla gestione e sui rischi del *casti flow* commerciale;
- politica degli accantonamenti a riserva straordinaria indivisibile e dei ristori commisurata alla adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie alla crescita prevedibile delle imprese e del capitale;

3.2.4. Gestione delle Risorse Umane

La gestione delle risorse umane è articolata su processi di selezione, formazione, inquadramento e trattamento economico, inserimento operativo e percorsi di carriera strutturati, formali e visibili. Il personale deve essere gestito con l'obiettivo della crescita professionale di ciascun lavoratore, nel rispetto del principio delle pari opportunità e garantendo la sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro.

3.2.5. Sistema di *compliance*

Atteso che la conformità a norme e regolamenti è un tratto caratterizzante di E.C.M., a miglior salvaguardia del rispetto della normativa di riferimento e quale fattore di prevenzione dei rischi di reato connessi all'insorgere di contestazioni con la pubblica amministrazione ovvero con i pubblici ufficiali preposti alle ispezioni e verifiche di merito,

l'Amministrazione adotta specifici programmi periodici di monitoraggio relativi a:

- adempimenti fiscali e previdenziali;
- *privacy*;
- sicurezza sul lavoro;
- tutela ambientale.

Le verifiche di conformità relative agli adempimenti previdenziali e fiscali e alle imposte e a quanto altro possa avere un significativo impatto sul bilancio anche in termini di potenziali passività sono attuate dal revisore preposto ai controlli contabili che ne rilascia formale attestazione.

3.2.6. Sistema di gestione della qualità

E.C.M. si pone come *mission* di agire come partner delle aziende e delle organizzazioni che vogliono adempiere agli obblighi legislativi ed accedere al mercato con prodotti conformi alla legislazione di riferimento fornendo un servizio basato sulle competenze tecniche orientato alla:

- certificazione di prodotto in accordo alle seguenti Direttive / Regolamenti (per i quali ha già conseguito abilitazione ad operare come Organismo Notificato o è in corso di suo conseguimento):

- Direttiva 2014/33/UE - Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori (LIFT)
- Direttiva 2006/42/CE – Macchine (MACHINERY)
- Direttiva 2014/34/UE - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
- Direttiva 2000/14/CE – Rumore (Noise)
- Direttiva 2014/30/UE - Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
- Direttiva 2014/68/UE - Attrezzature a Pressione (PED)
- Direttiva 2014/53/UE - Radio Equipment Directive (RED)
- Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici (MDD)

- Regolamento UE 2017/745 - Dispositivi Medici (MDR);

- certificazione di sistemi di gestione in accordo agli standard internazionali ISO 9001 e ISO 13485;

- testing di prodotto in termini di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica;

- ispezione periodica di attrezzature di lavoro in accordo al D.Lgs. 81/2008 ed al DPR 162;

- esecuzione di verifiche di conformità di terza parte su macchinari e attrezzature.

Per garantire quanto sopra descritto nel rispetto dei regolamenti, leggi, e standard di riferimento internazionali, E.C.M. ha costituito un proprio sistema di gestione, sottoposto ad accreditamento, suddiviso in due aree (Industria e Dispositivi Medici) e strutturato secondo i requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento (ISO/IEC 17021-1, 17025, 17065) e dai Regolamenti definiti dalla Commissione Europea, dall'Organismo di vigilanza italiano ACCREDIA e dagli eventuali altri organismi coinvolti, includendo per propria scelta anche procedure per l'ambito della certificazione volontaria.

I sistemi di gestione costituiti da E.C.M. adottano i seguenti principi:

- operare in conformità alla legislazione ed alle norme nazionali e internazionali che regolano l'attività degli Organismi Notificati, di Certificazione e Ispezione, e dei Laboratori di Prova;

- garantire l'erogazione dei servizi forniti con prestazioni qualitative, al fine del soddisfacimento delle aspettative delle Autorità Regolatorie e di controllo e del soddisfacimento delle esigenze dei clienti diretti (imprese) e indiretti (cittadini lavoratori e utenti/consumatori), in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi resi;

- applicare e aggiornare i propri Sistemi di Gestione per la Qualità;

- realizzare procedure, istruzioni, e moduli di registrazione coerenti con le linee strategiche ed operative stabilite;

- sviluppare e divulgare la conoscenza, mantenendo i collegamenti con il mondo professionale, ad esempio tramite la partecipazione a convegni, seminari, corsi di specializzazione;

- promuovere la formazione, monitoraggio, e miglioramento professionale del proprio personale;

- rispettare i principi di indipendenza, imparzialità, integrità professionale, trasparenza, e riservatezza, e a salvaguardarne l'applicazione da parte di tutti i livelli della struttura;

- garantire l'accesso ai propri servizi a tutte le parti interessate che ne facciano domanda, senza discriminazioni di carattere economico o di altra natura;

- garantire che ogni informazione di ritorno derivante dal monitoraggio di E.C.M. sulle attività che esegue o proveniente da fonti esterne sia opportunamente ed imparzialmente valutata.

Per realizzare la propria mission nel rispetto dei principi sopra enunciati, E.C.M. definisce e rivede periodicamente obiettivi di monitoraggio del funzionamento dei propri sistemi di gestione e, laddove necessario, della sorveglianza di aspetti critici:

- miglioramento continuo dei propri sistemi di gestione per la qualità;
- monitoraggio continuo dello stato dell'arte;
- ottimizzazione del rapporto costi/benefici relativamente ai servizi forniti;
- sviluppo delle risorse umane tramite qualificazione, motivazione, ed incentivazione del personale;
- valutazione periodica della necessità di miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti utilizzati dal personale E.C.M.;
- creazione e mantenimento di efficaci canali di diffusione dell'informazione all'interno ed all'esterno di E.C.M.;
- conseguimento, mantenimento, ed eventuale estensione dei riconoscimenti, autorizzazioni, e accreditamenti applicabili alle attività svolte.

Il monitoraggio degli obiettivi avviene tramite elementi documentati all'interno dei sistemi di gestione per la qualità di E.C.M.

3.2.7. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Ai sensi dello Statuto di E.C.M., è istituito il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità come previsto dalle norme applicabili, nel quale sono rappresentate le parti interessate ai processi di certificazione.

Tale comitato è presieduto da un Presidente ed è previsto anche un Vice Presidente, eletti dal comitato stesso fra i propri membri.

Compiti, responsabilità e modalità operative sono descritti in apposita procedura, approvata dal comitato stesso.

*** **

Nel complesso il sistema di Governance organizzativa adottato intende anche assicurare l'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall'art. 7 del decreto 231/01 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall'art. 13 dello stesso decreto.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'Organismo di Vigilanza di E.C.M.

In ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un tale Organismo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, possono essere così identificati:

- Autonomia ed Indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di riferimento, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

E.C.M., in particolare, ha deciso di dotarsi di un organismo monocratico composto da un componente necessariamente esterno, che garantirà il rispetto dei requisiti che competono all'O.d.V. Tale soluzione è stata presa sulla base della dimensione e della complessità organizzativa dell'ente. Per garantire la continuità di azione, l'Organismo di Vigilanza sarà supportato da una risorsa interna dedicata indipendente o da un auditor esterno.

L'Amministrazione, all'atto di istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definisce il numero dei componenti e ne motiva la scelta anche indicandone le professionalità.

4.2. Principi generali

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con determina dell'Amministratore Unico, resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere determinata dall'Amministratore Unico senza ritardo.

Se, nel corso della carica, un componente dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, l'Amministrazione provvede alla sostituzione con propria determina. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con altro nominato *ad interim* dall'Amministratore Unico.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale si attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'O.d.V. potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine l'Amministrazione assegna, ogni anno, un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo, che dovranno essere formalmente presentate all'Amministratore Unico.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita determina dell'Amministratore Unico.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una *grave negligenza* nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale all'Amministratore Unico sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 6;
- l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D.Lgs.

231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;

- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

L'Amministratore Unico della Società cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.4. Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: *i)* alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001; *ii)* alla violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; *iii)* a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; *iv)* a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;

- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza della identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che possano coinvolgere la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.R.L.

Organismo di Vigilanza

Via Ca' Bella, 243/A-B

40053 – Valsamoggia (BO)Bologna

Oppure, all'indirizzo e-mail:

odv@entecerma.it

4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare all'Amministrazione.

Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;

- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;

- altre informazioni ritenute significative; valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5. ALLEGATI

Il presente prospetto di sintesi è completato dai documenti allegati di seguito elencati::

ALLEGATO I: Codice sanzionatorio

ALLEGATO II: Codice etico

ALLEGATO III: Parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione

